

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Pagliari Presidente

dott. Marina Tucci Consigliere

dott. Gabriele Sordi Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 1713 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.21, vertente

tra

ME.AL., nato (...), C.F.: (...), residente in Monterotondo (RM) via (...), rappresentato e difeso dall'Avv. An.Ch. ed elett.te dom.to nel suo studio in Ladispoli (RM) via (...) come da procura in atti;

Appellante

e

RO.AN. nata (...), residente in Ma., via (...), C.F.: (...), elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio dell'Avv. An.Ge., che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo di primo grado;

Appellata

con la partecipazione del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1154/2018 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 22/12/18.

Premesso che

i sig.ri Me.Al. e Ro.An., sposatisi con rito concordatario in Cerveteri il 20.2.2000, non hanno avuto figli e che essi si sono separati consensualmente come da decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Civitavecchia in data 29.4.2011 stabilendo che il marito versasse alla moglie assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 450,00 e che la ex casa coniugale sita in Cerveteri, in loro pari proprietà, rimanesse in uso di costei fino alla, in realtà già scaduta, data 31.12.2009;

con ricorso depositato il 2.10.2015 il sig. Me. adiva lo stesso Tribunale di Civitavecchia per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, che nessun assegno di mantenimento fosse da lui versato alla sig.ra Ro. in quanto divenuta economicamente indipendente; che la casa coniugale sita in

Cerveteri (Rm) alla Via (...) n. 55 fosse a lui assegnata considerato che la resistente se ne era già allontanata per andare a vivere con il proprio compagno Sig. Cl.Ba. in Ma., alla Via (...) egli, invece, essendo momentaneamente ospite della sorella. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio;

costituitasi in giudizio, la sig.ra Ro. non si opponeva alla pronuncia sullo status e chiedeva che fosse ordinato al Sig. Al.Me. di corrisponderle assegno divorzile pari ad Euro 500,00 ogni mese, oltre indici ISTAT da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, che fosse respinta la richiesta di assegnazione al sig. Me. della casa coniugale sita in Cerveteri alla via (...) n. 55, in quanto lo stesso risulta stabilmente convivente con altra persona in altro immobile; i coniugi, una volta iniziata la trattazione del procedimento, dichiaravano che detta casa era stata da loro concessa in locazione a terzi al canone mensile di Euro 700,00 già a far data dal mese di gennaio 2013 con l'accordo che la sig.ra Ro. ne percepisse per intero il relativo importo;

esperito invano il tentativo di conciliazione fra le parti, in data 22.02.2016 il Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti della separazione e quanto concordato tra i coniugi per la locazione della casa coniugale; tale provvedimento veniva impugnato dal sig. Me. dinanzi la Corte d'Appello di Roma (R.G. 50454/2016), che con ordinanza emessa in data 8.6.2016 riformava parzialmente il provvedimento presidenziale impugnato affermando che all'assegno divorzile posto a carico del ricorrente "non può aggiungersi anche la quota pari al 50% del canone di locazione della casa coniugale spettante al Me., in quanto così operando l'assegno divorzile diverrebbe eccessivo in relazione alla capacità reddituale delle parti"; la Corte di Appello di Roma riteneva, in tal modo, che la sig.ra Ro., incassando di fatto il canone di locazione della casa coniugale nella sua interezza, ovvero Euro 700,00 mensili, stesse percependo in eccesso la somma di Euro 350,00 al mese relative al 50% del canone spettante al marito;

espletata la prova orale, con la sentenza n. 1154/18 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva il versamento da parte del sig. Al.Me. di un assegno divorzile di Euro 450,00 mensili alla sig.ra An.Ro. e dichiarava compensate fra le parti le spese di lite; con ricorso depositato il giorno 11.3.2019 il sig. Ma. proponeva appello avverso la sentenza lamentando che il Tribunale aveva errato nel ritenere la ricorrenza dei presupposti per la concessione alla resistente dell'assegno divorzile non avendo dato il giusto peso al fatto che ella da anni conviveva in Ma. con il suo nuovo compagno e che, dal mese di febbraio dell'anno 2013, la stessa aveva avviato in detto comune il negozio "(...)" per la vendita di articoli da regalo e per fumatori;

formulava, dunque, le conclusioni sopra trascritte;

si costituiva con deposito cartaceo la sig.ra Ro. replicando di aver avuto lunga relazione, senza convivenza, con il sig. Ba., divenuto suo marito nell'ottobre dell'anno 2019 come comunicato alla controparte con dichiarazione di rinuncia al mantenimento per il futuro, e di aver percepito sempre modeste entrate dal suo negozio; aggiungeva che l'ex casa coniugale era rimasta sfitta dal novembre 2018 e che il ricorrente abitava in altro appartamento con la sua attuale nuova compagna; concludeva nei termini di cui sopra;

il rappresentante della Procura generale si asteneva dall'esprimersi in mancanza di interessi di soggetti minorenni da tutelare;

in considerazione della necessità di fronteggiare l'epidemia da Covid 19 la Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art. 221 co. 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del giorno 8.4.2021 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.

Motivazione L'appello appare meritevole di accoglimento.

Risulta in atti documentato, oltre che ammesso dalla resistente, che a far data dal mese di febbraio 2013 ella iniziò a percepire la metà dell'importo del canone di Euro 700,00 mensili per la locazione della casa coniugale nonché l'esercizio del negozio in Ma..

Nel rendere l'interrogatorio formale in primo grado ella ha ammesso di aver intrapreso relazione con il suo nuovo compagno, poi divenuto suo marito, sig. Ba. Claudio, residente in Ma., fin dall'anno 2009.

L'investigatore privato incaricato dal ricorrente ha accertato, senza smentita alcuna di parte appellata, che detto suo nuovo compagno percepiva, nell'anno 2014, retribuzione di circa Euro 31.000,00.

Il sig. Me. ha documentato, tramite acquisizione e produzione in giudizio in allegato alla relazione investigativa di estratti dai siti (...) intitolati "(...)", "(...)", "(...)", "(...)" l'intrapresa convivenza in Ma. dei due presso l'abitazione del sig. Ba. fin dagli anni 2011/12. In dette conversazioni, senza alcun dubbio, la sig.ra Ro., così come sue interlocutrici, si esprimeva in modo da palesare che ella conviveva stabilmente con il suo nuovo compagno nella di lui dimora.

Non è un caso, dunque, che proprio in Ma. ella avrebbe deciso di avviare il suo esercizio commerciale nell'anno 2013.

Tale attività continua ad esser attiva a distanza di otto anni a testimonianza della sua redditività. Stante la ridotta capacità probatoria delle dichiarazioni fiscali dei lavoratori autonomi, si riscontra, per altro, che sui due conti correnti intestati alla parte convenuta risultano versamenti in entrata per importi mensili complessivi spesso di circa duemila Euro mensili, molto frequentemente a mezzo di trasferimento da carta prepagata, strumento che si presta alla gestione in forma autonoma del contante utilizzato per le relative sue ricariche senza il previo transito sui riferiti conti correnti.

Pertanto, non v'è dubbio che, quanto meno dai primi mesi dell'anno 2013, la sig.ra Ro., in forza della sua stabile relazione con il nuovo compagno nel suo luogo di residenza, avendo iniziato a percepire anche la metà del canone di locazione della casa coniugale, concordò con il sig. Ba. l'avvio dell'impresa commerciale giusto in Ma. ove entrambi dimoravano.

Tale nuovo e duraturo regime di vita more uxorio, formalizzato solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado che ha contestualmente definito lo status e gli aspetti economici, la percezione della rendita di cui si è detto e l'avvio dell'attività commerciale costituiscono elementi che, unitamente considerati, dovevano indurre a ritenere non più dovute alcun emolumento da parte del coniuge.

Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, è dichiarato cessato a far data dalla domanda avanzata nel ricorso presentato in data 2.10.2015 innanzi al Tribunale - solo nel ricorso in appello, e dunque tardivamente, egli ha retrodatato la relativa sua istanza al mese di febbraio 2013 - l'obbligo del sig. Me.Al. di versare l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Ro.An. ed è rigettata la domanda da quest'ultima avanzata per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.

Segue alla sua soccombenza la condanna della convenuta a rimborsare al difensore del ricorrente dichiaratosene anticipatario le spese di lite per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del D.M. n. 55/14.

L'accoglimento dell'appello esclude l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, sull'appello proposto dal sig. Me.Al. avverso la sentenza n. 1154/2018 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il

22/12/18 nel procedimento celebratosi contro la sig.ra Ro.An.:

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessato a far data dal 2.10.2015 l'obbligo del sig. Me. di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
- rigetta la domanda avanzata dalla sig.ra Ro. per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'assegno divorzile;
- condanna la stessa convenuta a rimborsare al difensore del sig. Me., l'avv. An.Ch., dichiaratosene antistatario le spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2021.